



Medaglia d'oro al valor civile

III Settore - Sviluppo del Territorio
Servizio Attività Produttive _ SUAP, Commercio e Sanità

Prot. n. 70559

del 06 OTT. 2023

ORDINANZA N.

143

DEL 06 OTT. 2023

OGGETTO: "Palasport Tricalle" – Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine per problema di pubblica incolumità.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

dato atto che, in data 05/10/2023, si è riunito il Tavolo Tecnico presso la Questura di Chieti, all'interno del quale si è evidenziata l'opportunità di emanare apposita ordinanza riguardante il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallici, nonché di bevande alcoliche superiori a 5 gradi, si all'interno che in prossimità dell'impianto sportivo del Palatricalle in occasione delle partite casalinghe;

ritenuto opportuno intervenire tempestivamente in tal senso, stante il segnalato perdurare delle situazioni di potenziale pericolo connesse alla disponibilità di contenitori in vetro e lattine da parte delle tifoserie, che potrebbero adoperarle come strumenti di offesa anche contro le forze dell'ordine o contro i giocatori e gli arbitri;

ravvisato pertanto il carattere di necessità e urgenza del presente provvedimento, per le anzidette esigenze di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubbliche, in assenza di soluzioni alternative a carattere permanente;

sentito in merito l'Ass. Al Commercio Dott. Manuel Carlo Pantalone;

dato atto di aver trasmesso preventivamente al Prefetto il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 c.4 del D.Lgs 267/2000;

visto l'art. 54 del Dlgs 267/2000

ORDINA

per le motivazioni suesposte di sicurezza e pubblica incolumità

di vietare, in occasione di tutte le partite casalinghe, da tre ore prima ad un'ora dopo l'incontro all'interno e in prossimità del Palasport Palatricalle la vendita e la somministrazione, in forma fissa e ambulante, di bevande in contenitori di vetro o metallici, nonché di bevande alcoliche superiori a 5 gradi.

Tale divieto interesserà, in particolare, i seguenti esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, presso i quali, nel periodo indicato, la vendita e la somministrazione delle bevande potrà essere effettuata esclusivamente mediante bicchieri di plastica leggera o di carta, ovvero in bottiglie di plastica aperte e prive di tappo:

- La Piccola Bottega di Irene Sorrenti , Via Dei Peligni n. 172;
- Full Time Bar di Catena Clara Grazia, Piazza del Tricalle n. 2/4;
- Bar Tricalle di Di Cintio Catia Via Dei Frentani n. 6
- Ristorante Pizzeria Partenope di Coppola S. & C. s.a.s. – via Dei Volsci n. 48;
- Ristorante il Mare in Collina di Mammarella Bruna, Via Dei Frentani n. 42;
- Pizzeria Angolo Antico s.a.s. di Polidoro Vincenzo & C. Piazzale del Tricalle n. 16,
- Il Chiosco di Talucci Fabio, P.le del Tricalle snc;
- Pizzeria "Le Petite Auberge s.r.l." Via Dei Frentani n. 59;

DISPONE

La trasmissione alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente per la comunicazione ai pubblici esercizi interessati dal provvedimento;
la comunicazione alla Società A.S.D. Citta di Chieti a.r.l., con sede legale in Chieti alla via Zimarino n° 9, e trasmessa per opportuna conoscenza, alla Questura, alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Polizia Municipale e al Settore III – Servizio Sport del Comune di Chieti.

AVVERTE


che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

VISTO

Il Dirigente del Servizio


Commercio

Arch. Carlo Di Gregorio



IL SINDACO

Dott. Pietro Diego FERRARA



Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Chieti

Ufficio presso il quale e' possibile prendere visione degli atti:

Servizio Commercio – Polizia Amministrativa- Igiene e Sanità – Viale Amendola n. 53 – 66100 Chieti 0871 3411

Autorità cui e' possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento: in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al tribunale Amministrativo regionale competente; in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.